

Emanato con D.R. n. 378 del 30.01.2020

Pubblicato in albo informatico il 30.01.2020 – in vigore dal 14.02.2020

A cura del servizio legale e normazione – Area legale e generale

Università degli studi di Genova

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

Deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 5.12.2019

Approvato dal Senato accademico nella seduta del 28.01.2020

INDICE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Sede e personale

Articolo 3 – Attribuzioni del dipartimento

Articolo 4 – Organi del dipartimento

Articolo 5 – Il consiglio di dipartimento – composizione

Articolo 6 – La giunta di dipartimento

Articolo 7 - Articolazione interna del dipartimento

Articolo 8 - Le unità operative

Articolo 9 - I laboratori strumentali

Articolo 10 - Il laboratorio didattico

Articolo 11- L'officina dipartimentale

Articolo 12 - Norme relative alla sicurezza

Articolo 13 – Disposizioni finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del dipartimento, istituito con D.R. n. 125 del 26.4.2012, nonché i procedimenti elettorali di competenza del dipartimento, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari di Ateneo.

Art. 2 – Sede e personale

1. Il dipartimento ha sede negli spazi a esso assegnati dal consiglio di amministrazione.
2. Afferiscono al dipartimento i docenti indicati nel decreto di costituzione, in successivi decreti di definizione o modifica di afferenze, nonché nei decreti e nelle delibere degli organi di governo concernenti le procedure di reclutamento.

Art. 3 – Attribuzioni del dipartimento

1. Il dipartimento è dotato di autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. È altresì dotato di autonomia amministrativa e gestionale e dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale a esso attribuite dal consiglio di amministrazione.
2. Il dipartimento esercita le funzioni a esso assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Il dipartimento esplica la propria attività nell'ambito della chimica fondamentale e applicata e delle tecnologie chimiche e nei campi interdisciplinari a essa affini. Oltre a quelle già citate nello Statuto, le sue finalità sono le seguenti:
 - a) promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca e consulenza inerenti a contratti e convenzioni, stipulati in applicazione della vigente normativa, nell'ambito dei settori di ricerca di propria competenza e nel rispetto dei fini istituzionali;
 - b) distribuire i fondi di ricerca di propria competenza, attribuire gli assegni di ricerca e le borse di studio finanziate con fondi di propria competenza;
 - c) organizzare seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico;
 - d) coordinare e promuovere attività di divulgazione scientifica e di terza missione;
 - e) raccogliere e mantenere, nell'ambito del museo della chimica, strumentazioni e laboratori di interesse storico, rendendoli il più possibile visitabili dalla comunità.

Con deliberazione del consiglio, il dipartimento può delegare alla scuola di scienze m. f. n., fatta salva la facoltà di assumere in seguito altre e diverse determinazioni, la gestione delle aule.

Art. 4 – Organi del dipartimento

1. Gli organi del dipartimento sono:
 - a) il direttore;
 - b) il consiglio;
 - c) la giunta.
2. In occasione dell'insediamento di un nuovo direttore, il consiglio di dipartimento, su proposta dello stesso, approva un documento di organizzazione, che comprende l'istituzione di commissioni e/o la nomina di delegati che si occuperanno di questioni specifiche. Il documento di organizzazione è pubblicato sul sito web dipartimentale e può essere modificato in qualunque momento dal consiglio di dipartimento.

Art. 5 – Il consiglio di dipartimento – composizione

1. Il consiglio di dipartimento è composto da:
 - a) tutti i docenti afferenti;
 - b) il responsabile amministrativo;
 - c) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 20% del personale tecnico-amministrativo del dipartimento in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore;

- d) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 25% dei docenti in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore;
- e) un rappresentante dei dottorandi iscritti a dottorati di ricerca di responsabilità del dipartimento;
- f) il coordinatore tecnico e il responsabile dell'unità didattica, se presenti.

Art. 6 – La giunta di dipartimento

1. La giunta di dipartimento è formata da:
 - a) il direttore;
 - b) il vicedirettore;
 - c) il responsabile amministrativo;
 - d) un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo;
 - e) uno studente designato dai rappresentanti nel consiglio di dipartimento al loro interno;
 - f) il rappresentante dei dottorandi nel consiglio di dipartimento;
 - g) otto rappresentanti eletti dei docenti o il 10% di essi, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore, qualora il numero dei docenti afferenti al dipartimento divenisse superiore a 80. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti membri del consiglio.
2. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e organizza i seminari dipartimentali.

Articolo 7 - Articolazione interna del dipartimento

1. Il dipartimento, con delibera del consiglio, può costituire, modificare e sopprimere al suo interno sezioni, centri e laboratori di ricerca.
2. Oltre a ciò, per le finalità descritte ai punti successivi, l'organizzazione interna del dipartimento prevede:
 - a) le unità operative;
 - b) i laboratori strumentali;
 - c) il laboratorio didattico;
 - d) l'officina dipartimentale.

Articolo 8 - Le unità operative

1. Le unità operative sono raggruppamenti funzionali di docenti che condividono spazi ed insiemi di attrezzature; coordinano le procedure di sicurezza dei responsabili delle attività di didattica e ricerca in laboratorio (R.A.D.R.L.) che ne fanno parte; dispongono le modalità di utilizzo del budget derivante da finanziamenti per la ricerca o da contratti conto terzi ottenuti dai loro membri.
2. I docenti afferenti al dipartimento possono, di propria iniziativa, aggregarsi in unità operative, che vengono approvate dal consiglio di dipartimento.
3. Ad ogni unità operativa il consiglio di dipartimento destina l'utilizzo di appositi spazi in proporzione alla numerosità dell'unità e alle risorse portate al dipartimento in termini di produttività scientifica e di terza missione. Tale concessione può essere modificata in qualunque momento dal consiglio di dipartimento. L'eventuale revoca deve essere adeguatamente motivata e concedere un preavviso di almeno un anno.
4. In casi particolari, indicati nella delibera del consiglio di dipartimento, uno spazio può essere assegnato in condivisione a più unità operative, cui spetta l'onere di concordare le norme per l'utilizzo congiunto.
5. Qualora il dipartimento deliberi la riduzione di spazi precedentemente destinati ad un'unità operativa, oppure in previsione della cessazione della sua attività, essa provvede, a sue spese, a lasciare liberi gli spazi assegnati. A tal scopo il dipartimento impegna sui fondi di ricerca dei membri dell'unità un congruo importo di garanzia, per poter eventualmente far fronte allo smaltimento di sostanze chimiche e-apparecchiature.

6. Ogni unità operativa individua, al suo interno, un docente referente che svolge i seguenti compiti:
- a) cura gli spazi assegnati e la relativa dotazione, segnalando, al direttore e al coordinatore tecnico, eventuali problemi strutturali/tecnici che possano comprometterne la sicurezza o la funzionalità;
 - b) coordina la stesura del fascicolo di laboratorio e delle procedure specifiche dell'Unità Operativa, con particolare riferimento alle procedure inerenti alla sicurezza, ferma restando la responsabilità individuale, come responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (R.A.D.R.L.), di ogni docente afferente all'unità operativa;
 - c) verifica se le procedure di sicurezza dipartimentali siano adeguate a descrivere le attività dell'unità operativa, inviando al direttore, in caso contrario, le opportune integrazioni;
 - d) assicura che i rifiuti chimici e non chimici vengano smaltiti regolarmente e secondo le normative di legge e dipartimentali.

Articolo 9 - I laboratori strumentali

1. I laboratori strumentali possono essere istituiti dal consiglio di dipartimento, ove si ravvisi la necessità di gestire insieme di strumentazioni scientifiche affini e di significativo valore, allo scopo di renderle fruibili da tutti i membri del dipartimento, ed eventualmente anche da utenti esterni. A tale scopo, il dipartimento assegna un budget ai laboratori, di norma derivante dai contributi degli utilizzatori. I laboratori strumentali possono essere istituiti in condivisione con altri dipartimenti.
2. Le strumentazioni assegnate ai laboratori possono essere utilizzate sia per la ricerca che per esercitazioni didattiche. I laboratori possono altresì, a tal fine, essere destinatari di risorse finanziarie derivanti da contributi didattici assegnati al dipartimento che ne monitora il corretto utilizzo.
3. A ogni laboratorio strumentale vengono destinati degli spazi, non necessariamente contigui, e la strumentazione acquisita totalmente o prevalentemente con fondi dipartimentali o di Ateneo, o concessa in comodato d'uso al dipartimento. A queste si possono aggiungere ulteriori strumentazioni acquisite da singoli docenti tramite fondi di cui siano titolari, su istanza degli stessi e nulla-osta del consiglio di dipartimento.
4. Per ogni laboratorio strumentale viene istituito un comitato di gestione, formato dai tecnici che operano con le strumentazioni del laboratorio e da alcuni docenti individuati dal consiglio di dipartimento, sulla base del contributo finanziario dato dagli stessi all'acquisto delle strumentazioni. Viene inoltre individuato all'interno del comitato una persona di riferimento, che curi l'applicazione delle decisioni del comitato di gestione e funga da R.A.D.R.L. per le attività del laboratorio. Nel caso dei tecnici, che dovranno essere di categoria D o EP, la designazione dovrà essere approvata dal coordinatore tecnico e dal direttore generale.
5. Il comitato stabilisce le norme per il funzionamento e la gestione finanziaria del laboratorio, nonché per l'accesso degli utenti alle strumentazioni. Il consiglio di dipartimento può, se necessario, imporre con una delibera modifiche a tali norme.

Articolo 10 - Il laboratorio didattico

1. Il laboratorio didattico è istituito allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività didattiche pratiche previste dai corsi di studio attribuiti al dipartimento, nonché da corsi di studio attribuiti ad altri dipartimenti, e può essere articolato in sezioni.
2. Per tali finalità, il consiglio di dipartimento destina al laboratorio didattico appositi spazi, mentre il coordinatore tecnico destina, anche non in esclusiva, un adeguato numero di unità di personale dell'area tecnico-scientifica, tenendo presente le esigenze didattiche comunicate dal dipartimento.
3. Il dipartimento destina al laboratorio didattico, oppure ai laboratori strumentali che mettono a disposizione strumentazioni per la didattica, almeno il 70% dei contributi studenteschi ricevuti, i quali vengono distribuiti tra le diverse sezioni (se esistenti) sulla base di criteri oggettivi, quali il numero di crediti formativi (CFU) correlati alle relative attività e la numerosità degli studenti.

Articolo 11- L'officina dipartimentale

1. L'officina dipartimentale è una struttura comune che esegue lavorazioni di tipo meccanico, elettrico ed elettronico al servizio della ricerca e del laboratorio didattico.
2. Per tali finalità, il dipartimento destina all'officina spazi adeguati, un budget annuale e le necessarie strumentazioni.
3. Il coordinatore tecnico destina all'officina, anche in via non esclusiva, un numero adeguato di unità di personale di area tecnico scientifica. L'uso dell'officina è riservato ai tecnici ad essa destinati.
4. Il dipartimento attribuisce all'officina dipartimentale una cifra annuale per le spese di consumo, la manutenzione degli strumenti e l'acquisizione di nuovi. A tale cifra possono aggiungersi contributi forniti dai gruppi di ricerca o da esterni per prestazioni effettuate dall'officina in conto terzi.
5. Le strumentazioni dell'officina possono essere utilizzate, a titolo oneroso, anche per prestazioni conto terzi per enti o aziende esterne all'università nell'ambito di prestazioni o convenzioni con il dipartimento.

Articolo 12 - Norme relative alla sicurezza

1. Ogni docente (anche di altri dipartimenti dell'Ateneo) che svolge attività di ricerca presso i laboratori del dipartimento, è considerato R.A.D.R.L. (responsabile dell'attività di ricerca e didattica in laboratorio), ai sensi dell'art. 5 del D.M. 363 del 5/8/1998.
2. A ogni persona non dipendente (*ad.es docenti a contratto, assegnisti, dottorandi*) che svolge un'attività di laboratorio o comunque soggetta a rischio nel dipartimento, viene assegnato un R.A.D.R.L.
3. Ogni docente (anche di altri dipartimenti dell'Ateneo) a cui è assegnato, come responsabile, un compito didattico che prevede attività di laboratorio è R.A.D.R.L. di quell'attività ed è responsabile della sicurezza degli studenti e dei tecnici che collaborano a essa, incluse le fasi di preparazione.
4. Il referente del laboratorio strumentale è R.A.D.R.L. di tutti i tecnici assegnati a esso, nonché di eventuali non dipendenti che dovessero utilizzare le apparecchiature.
5. Il direttore del dipartimento è, ai fini della sicurezza, dirigente di tutti i tecnici di officina e dei tecnici coinvolti in mansioni diverse da quelle previste ai commi 1, 3 e 4. All'interno dell'officina viene individuato un preposto.
6. I compiti del R.A.D.R.L. sono i seguenti:
 - a) ottemperare a quanto prescritto nell'articolo 5 del D.M. 363 del 5/8/1998;
 - b) attenersi alle procedure di sicurezza approvate dal consiglio di dipartimento ed eventuali ulteriori direttive emanate dal direttore;
 - c) informare tutte le persone coinvolte nell'attività di ricerca e didattica in laboratorio sui rischi connessi all'attività e sulle relative procedure di sicurezza dipartimentali o specifiche, per le sue articolazioni interne;
 - d) accertarsi in modo formale che tutte le persone di cui è responsabile abbiano letto e recepito tali procedure e le applichino regolarmente;
 - e) fornire a tutte le persone coinvolte nell'attività i mezzi di protezione individuali necessari.
7. Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ogni lavoratore del dipartimento, sia dipendente che non, è tenuto a consegnare al direttore, prima dell'inizio dell'attività, i moduli predisposti dall'ufficio competente (*ossia il servizio prevenzione e protezione della direzione generale*) compilati e sottoscritti dal lavoratore stesso, nonché dal R.A.D.R.L. Ogni volta che la tipologia di attività subisce una variazione, il lavoratore è altresì tenuto a ripresentare tale documentazione. Ogni R.A.D.R.L. si assicura che il personale non strutturato di cui è responsabile consegni tali documenti. È onere del direttore inviare copia di tali moduli al servizio protezione e prevenzione. È fatto assoluto divieto di svolgere attività che non siano contemplate nelle proprie schede di sicurezza e nei fascicoli di laboratorio correlati.
8. Ai fini della sicurezza del dipartimento, il direttore può nominare, in accordo con il coordinatore tecnico, dei preposti la cui nomina non configura una cessione di responsabilità. Essi sono tenuti a eseguire regolarmente e in modo certificato i compiti loro assegnati.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, deliberato dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti è approvato dal senato accademico, su parere favorevole del consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del rettore. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo informatico ed è altresì pubblicato sui siti istituzionali di Ateneo e di dipartimento.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate e pubblicate con le stesse modalità previste dallo Statuto per l'approvazione del regolamento stesso.